



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31/7/2020

# **COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI**

**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

**DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

**(TARI)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CC. N. 24 DEL 31/7/2020

## Indice

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani .....	5
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	5
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	6
Art. 6 - Soggetto attivo.....	6
Art. 7 - Soggetti passivi .....	7
Art. 8 - Determinazione della base imponibile .....	7
Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento .....	9
Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non assimilati agli urbani .....	9
Art. 12 - Istituzioni scolastiche statali.....	11
Art. 13 - Costi di gestione e Piano finanziario.....	11
Art. 14 - Determinazione della tariffa .....	12
Art. 15 - Articolazione della tariffa.....	12
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche .....	12
Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	13
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche .....	14
Art. 20 - Tributo giornaliero.....	14
Art. 21 - Tributo provinciale .....	14
Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	15
Art. 23 - Riduzione per compostaggio .....	15
Art. 24 - Riduzione AIRE .....	15
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per le aziende agrituristiche.....	15
Art. 26 - Riduzioni per il riciclo .....	16
Art. 27 - Riduzioni "antispreco" per devoluzione gratuita eccedenze alimentari .....	16
Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	17
Art. 29 - Altre riduzioni.....	18
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	18
Art. 31 - Periodi di applicazione del tributo .....	18
Art. 32 - Obbligo di dichiarazione .....	19
Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione .....	19
Art. 34 - Riscossione, rimborsi, compensazione e accertamento .....	20
Art. 35 - Misura degli interessi.....	21

Art. 36 - Rateizzazione .....	21
Art. 37 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento .....	22
ALLEGATO A.....	23
ALLEGATO B.....	25

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Cividale del Friuli.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi della Legge n. 228/2012 fino a specifica emanazione di decreto attuativo.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la disciplina TARI.

## **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135

c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. L'assimilabilità ai rifiuti urbani può essere stabilita e variata, con appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio.
3. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio. Tale criterio consente di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R 158/99, il cui valore massimo è fissato in 180 Kg/mq per anno (0,60 kg/mq per giorno).

### **Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della successiva normativa sopravvenuta:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo

stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 6 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 7 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8 - Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu di cui al Capo III° del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, della Tares di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 o della IUC – componente TARI – di cui alla L. 27/12/2013 n. 147.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie la parte dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri mentre le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

#### **Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

##### **a) Utenze domestiche**

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

Le esclusioni di cui sopra sono applicabili fino all'entrata in vigore di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento.

##### **b) Utenze non domestiche**

1. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
2. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
3. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
4. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
5. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
6. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
7. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto



religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

8. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
9. per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

**c)** aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo tra i condomini.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9.

#### **Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non assimilati agli urbani**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 del presente Regolamento.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di riduzione della superficie</b>
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Farmacie, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	5
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	20
Falegnamerie, attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie	10

Qualsiasi altra attività non prevista in elenco ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	10
---	----

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Il Comune potrà effettuare controlli a campione richiedendo la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

### **Art. 12 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

### **Art. 13 - Costi di gestione e Piano finanziario**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 predisposto dai gestori in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successive modifiche ed integrazioni, che lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione.
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori.
7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

#### **Art. 14 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come risultanti dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 15 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito pertinenziali dell'abitazione verrà applicata la medesima tariffazione dell'unità abitativa a cui sono asservite.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Per le altre utenze domestiche (seconde case) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali ad utenze domestiche si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica nell'abitazione nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 20 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (riciclo), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 29 comma 1 lett. A) (agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 21 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata

dall'Ente competente.

#### **Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta dell'incremento medio della percentuale della raccolta differenziata registrata nel quinquennio precedente l'anno *n-1*.

#### **Art. 23 - Riduzione per compostaggio**

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. Qualora il contribuente richieda e riceva in comodato dal Comune di Cividale del Friuli il composter, la riduzione in oggetto verrà riconosciuta d'ufficio con decorrenza dalla data di consegna dello stesso.
3. Nel caso in cui il contribuente provveda ad acquistare autonomamente il composter, la riduzione avrà decorrenza dal giorno di presentazione di apposita istanza corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il suo acquisto e l'effettiva sua presenza, localizzazione e utilizzo presso l'abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. L'istanza rimane valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica quanto previsto dai commi precedenti.

#### **Art. 24 - Riduzione AIRE**

1. Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locale o data in comodato d'uso; il suo riconoscimento avviene a seguito di specifica dichiarazione.

#### **Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per le aziende agrituristiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%

ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Alle aziende agricole esercitanti l'attività agrituristica viene applicata una riduzione, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo, pari al 35% (riduzione omnicomprensiva delle altre riduzioni previste dal presente articolo). La riduzione si applica alla categoria tariffaria riferita all'esercizio dell'attività agrituristica. Rimangono pertanto escluse dall'agevolazione eventuali superfici destinate ad altri usi.

#### **Art. 26 - Riduzioni per il riciclo**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura:
  - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente.
4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **Art. 27 - Riduzioni "antispreco" per devoluzione gratuita eccedenze alimentari**

1. Ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, come modificato dall'art. 17 della L. 19/8/2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari a enti pubblici, associazioni regolarmente costituite e fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e beneficenza, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale- ONLUS individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm, affinché li distribuiscano gratuitamente a persone indigenti del Comune di Cividale del Friuli, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.



3. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento chilogrammi in un anno ed è proporzionale al rapporto tra i Kg ceduti gratuitamente e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente; l'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
4. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel corso del quale le cessioni gratuite sono effettuate, della richiesta di riduzione redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. La suddetta richiesta di riduzione dovrà essere corredata:
  - dalla dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto donante in cui attesta:
    - a) i dati e gli elementi richiesti per beneficiare della riduzione in conformità alla L. 19/8/2016 n. 166;
    - b) l'avvenuta acquisizione ai propri atti della dichiarazione resa dal soggetto destinatario delle eccedenze alimentari in cui attesta i dati e gli elementi richiesti dalla L. 19/8/2016 n. 166 oltreché il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in aderenza alle finalità istituzionali a favore delle persone indigenti del Comune di Cividale del Friuli;
  - dall'eventuale ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare complessivo delle riduzioni applicate alle suddette utenze non domestiche non può superare, per l'anno di competenza, la somma complessiva di 10.000,00. Qualora tale limite venisse superato, le riduzioni verranno ridotte proporzionalmente fino a riportare la sommatoria delle stesse a tale cifra.

#### **Art. 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 2000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### Art. 29 - Altre riduzioni

1. In sede di deliberazione tariffaria, nella modulazione delle tariffe si applicano le seguenti riduzioni:

A.

Classe	Categoria di attività	% di riduzione della tariffa
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15
23	Mense, birrerie, amburgherie	15
24	Bar, caffè, pasticceria	10
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	20

B. La tariffa applicabile viene ridotta del 70% per le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, connesse alle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con esclusione delle aree scoperte operative di cui all'art. 25.

### Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, con esclusione di quelle previste all'art. 29, non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

### Art. 31 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 32 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli di denuncia messi a disposizione dal comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di invio nel caso di trasmissione a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 34 - Riscossione, rimborsi, compensazione e accertamento**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, un apposito avviso di pagamento, unitamente ai relativi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale.
2. Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato di norma in un numero di rate semestrali non inferiori a due, aventi di regola scadenza nei mesi di settembre dell'anno di riferimento e marzo dell'anno successivo.  
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
4. Con deliberazione della Giunta comunale le scadenze ordinarie di versamento dell'imposta possono essere differite per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
5. Per ragioni tecnico procedurali, il funzionario responsabile può con proprio atto variare il numero e la scadenza delle rate.
6. Il versamento non deve essere eseguito qualora la tassa, arrotondata ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Non si procede al rimborso o alla compensazione del tributo versato e non dovuto per importi inferiori ad euro 12,00.
9. Su richiesta del contribuente l'eventuale credito spettante a titolo di tassa sui rifiuti può essere compensato con il tributo dovuto allo stesso titolo per le annualità successive o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi.
10. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 695, della L. n. 147/2013 e degli interessi di mora.
11. L'attività di controllo e accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006, dalla legge n. 147 del 2013 e dalla legge n. 160 del 2019.
12. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta e/o sanzioni ed interessi, arrotondato ai sensi della normativa vigente, è inferiore ad euro 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 35 - Misura degli interessi**

1. Gli interessi di mora sulle somme dovute a titolo di tassa sui rifiuti a seguito di violazioni contestate, e gli interessi sulle somme a rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
2. Gli interessi di mora sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi a rimborso sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 36 - Rateizzazione**

1. Il pagamento degli importi derivanti dall'attività accertativa può essere dilazionato, a condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 300,01 a euro 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
  - c) da euro 1.000,01, da euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,01 fino a 18 rate mensili;
  - e) oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili
2. La domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto di cui si richiede il pagamento rateale. La domanda dovrà contenere, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
3. La presentazione della domanda di rateizzazione comporta rinuncia all'impugnazione

e acquiescenza rispetto all'importo complessivamente accertato.

4. La rateazione è disposta dal funzionario responsabile del tributo tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.
5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
6. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti il medesimo tributo. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
7. Nel caso in cui l'importo complessivo degli atti di accertamento di cui si richiede la rateizzazione sia superiore ad euro 6.000,01 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo totale delle somme dovute. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. Ai fini del calcolo del limite di euro 6.000,01 si considerano anche gli importi delle rateizzazioni già concesse e ancora in fase di riscossione.
8. Al mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata alla scadenza fissata, il debitore decade automaticamente dal beneficio cui consegue l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo ovvero, laddove prevista, l'escussione della fideiussione.
9. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.

#### **Art. 37 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento si intendono superate.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le sostanze aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili – ferrosi, non ferrosi e leghe -, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
- imballaggi primari e secondari (quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti (con composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica ed esclusi gli scarti di lavorazione: ad esempio tapparelle, sedie, divani);
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di

caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici (non dei degenti infettivi), pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine.



**ALLEGATO B****Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, parchi naturali
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo, caserme, collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi beni durevoli, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Artigiani tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club